

N. 4233-2967-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 4233

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PISANU)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(MAZZELLA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore

Presentato il 30 luglio 2003

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 30 ottobre 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4233. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo della proposta di legge n. 2967 si veda il relativo stampato.

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2967, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINNITI, RUZZANTE, LUMIA, PISA, PINOTTI, ROTUNDO
ANGIONI, LUONGO, INTINI, MOLINARI**

Disposizioni per la sospensione anticipata del servizio di leva e per
l'incentivazione del volontariato nelle Forze armate

Presentata il 5 luglio 2002

(Relatore: **GAMBA**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4233, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti,

rilevato che il testo è volto ad anticipare al 1° gennaio 2005 il termine per la sospensione del servizio militare di leva, disposta dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 per il 1° gennaio 2007, ad istituire a decorrere dalla stessa data due nuove categorie di personale di truppa di Esercito, Marina e Aeronautica, conferendo, altresì, al Governo una delega per l'adozione delle opportune norme di coordinamento con la normativa vigente;

rilevato che come segnalato nell'analisi tecnico-normativa, dalle disposizioni del disegno di legge che istituiscono e disciplinano le nuove figure di volontari in ferma prefissata, possono derivare effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti che prevedono categorie diverse di volontari in ferma e che la loro traduzione in norme abrogative espresse, ovvero in coerenti modifiche delle disposizioni vigenti, è rinviata all'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 20 del disegno di legge;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 25, comma 1, che integra i contenuti della relazione prevista dall'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare eventualmente la disposizione come novella al predetto articolo 6;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 20, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione facendo riferimento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, alla trasmissione alle Camere e non all'assegnazione dello schema di decreto legislativo;

all'articolo 26, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'apparente incongruenza del testo in quanto, a fronte di una autorizzazione di spesa di importo costante nel tempo, la tab. C, relativa agli oneri complessivi del provvedimento, sembrerebbe indicare oneri decrescenti a partire dal 2005.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 4233 e abbinato, come risultante dagli emendamenti approvati, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame incidono sulla materia attinente alla difesa e Forze armate che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che all'articolo 14, comma 1, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa, la totalità dei posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

ricordato che l'articolo 51 della Costituzione prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge;

ricordato altresì che l'articolo 52 della Costituzione afferma che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

alla luce del sistema costituzionale sopra delineato e del principio di ragionevolezza, valuti la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 1, del provvedimento nel senso di prevedere per l'accesso alla carriera iniziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, siano stabiliti in forma percentuale e non nella totalità dei posti annualmente messi a concorso.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno C. 4233, adottato come testo base dalla Commissione di merito e recante « Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore » e l'abbinata proposta di legge C. 2976;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare le disposizioni relative ai requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata annuale, di cui all'articolo 4, e quelle relative al reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, di cui all'articolo 9, prevedendo che anche per il reclutamento dei primi venga previsto il possesso del requisito di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 9, relativo all'esito negativo dei *test* sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233

—

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Sospensione del servizio di leva).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 1. Il servizio di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nell'anno 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti ».

ART. 2.

(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: « 44.496 » è sostituito dal seguente: « 56.281 »;

b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: « 31.363 » è sostituito dal seguente: « 19.578 »;

c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: « 9.400 » è sostituito dal seguente: « 10.000 »;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Sospensione del servizio di leva).

Identico.

ART. 2.

*(Modifiche alla ripartizione delle consistenze del personale **volontario di truppa delle Forze armate**).*

Identico.

d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: « 6.524 » è sostituito dal seguente: « 5.924 ».

ART. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

a) volontari in ferma prefissata di un anno;

b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO

ART. 4.

(Requisiti per il reclutamento).

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore a diciassette anni compiuti e non superiore a venticinque anni;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

ART. 3.

(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

Identico.

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
DI UN ANNO

ART. 4.

(Requisiti per il reclutamento).

1. Possono partecipare **al** reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti;

f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno.

ART. 5.

(Rafferma).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 21, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata annuale che sono risultati idonei ma non

e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, **ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;**

f) *identica;*

g) esito negativo dei test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza;

h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il requisito della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera a), non è richiesto allo straniero o all'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

ART. 5.

(Rafferma).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo **23**, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere rinnovato, a domanda, per un ulteriore anno.

2. Identico.

utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nella ferma quadriennale, prevista dalle disposizioni del capo III.

ART. 6.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e per l'ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

ART. 7.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

ART. 8.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

ART. 6.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento **del** reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e **dell'**ulteriore rafferma annuale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

ART. 7.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo **22**, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. *Identico.*

ART. 8.

(Trattamento economico).

Identico.

CAPO III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
QUADRIENNALE

ART. 9.
(*Reclutamento*).

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) esito negativo dei *test* sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza;

ART. 9.
(*Modalità d'impiego*).

1. I volontari di cui al presente capo non possono essere impiegati in attività operative prima del compimento del diciottesimo anno di età.

ART. 10.
(*Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni dell'arco alpino*).

1. Al fine di accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle regioni dell'arco alpino, questi ultimi sono destinati, nei limiti delle esigenze organiche e qualora lo richiedano, prioritariamente in unità alpine, fatte salve le esigenze operative e funzionali dell'Esercito.

CAPO III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
QUADRIENNALE

ART. 11.
(*Reclutamento*).

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti **di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h)** e degli ulteriori seguenti requisiti:

a) *identica*;

b) **età non superiore ai trent'anni compiuti**;

c) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 21, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 10.
(*Rafferma*).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 21, comma 2 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati

soppressa.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.

4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai consorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 12.
(*Rafferma*).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2 e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni.

2. *Identico.*

idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale e per le ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. La ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.

ART. 12.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1^a classe o avere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ov-

ART. 13.

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di svolgimento dei concorsi **di** reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale **e di ammissione alle** ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

ART. 14.

(Stato giuridico e avanzamento).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo **22**, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.

2. *Identico.*

vero sottocapo o 1° aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

ART. 13.

(Trattamento economico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale sono inseriti nel quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data ad essi sono corrisposte le indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, nonché gli ulteriori emolumenti a carattere fisso e continuativo nella misura prevista per il grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di inserimento nel quinto livello non viene corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

3. *Identico.*

ART. 15.

(Trattamento economico).

1. *Identico.*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai volontari **di truppa** in rafferma biennale sono **attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al** grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data **di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'**indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 14.

(*Concorsi*).

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 16.

(*Concorsi*).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 55 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

3. *Identico.*

4. *Identico.*

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 45 per cento per il profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

7) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. I criteri e le modalità per la ripartizione tra le singole Forze armate dei vincitori dei concorsi di cui al comma 4, lettera *b*), sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

ART. 15.

(Posti non coperti).

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 14 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b*), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

ART. 17.

(Posti non coperti).

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 16.

(Aumento dei posti disponibili).

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 14, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 14, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 14, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 14, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15.

2. *Identico.*

ART. 18.

(Aumento dei posti disponibili).

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3. *Identico.*

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

ART. 17.

(Perdita del grado).

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

ART. 18.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331).*

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: « dei militari volontari congedati senza demerito » sono sostituite dalle seguenti: « dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata ».

ART. 19.

*(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196).*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: « di grado » sono sostituite dalle seguenti: « nel servizio permanente ».

ART. 19.

(Perdita del grado).

1. *Identico.*

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

ART. 20.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331).*

Identico.

ART. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196).*

Identico.

2. Nella colonna « Requisiti », alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: « grado » è sostituita dalle seguenti: « servizio permanente ».

ART. 20.

(Conferimento di delega legislativa).

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale rafforzati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

ART. 22.

(Conferimento di delega legislativa).

1. *Identico.*

2. Sullo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 21.

(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

2. *Identico.*

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 23.

(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

Identico.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.134 unità nell'anno 2005;

b) 920 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

ART. 22.

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 13, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 3, e 13, comma 2.

4. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

ART. 24.

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).

1. *Identico.*

2. **Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.**

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

5. *Identico.*

ART. 23.

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per la copertura degli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 15.

ART. 25.

(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, **gli** ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici **sono** riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. **Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.** Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. *Identico:*

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo **16**, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo **16**, comma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo **17**.

4. Nei concorsi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della presente legge, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *b*) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) della medesima lettera *b*), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

ART. 24.

(Reclutamenti straordinari).

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;

4. *Identico.*

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo **16**, comma 4, della presente legge, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *b*) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) della medesima lettera *b*), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

ART. 26.

(Reclutamenti straordinari).

Identico.

b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

(Misure straordinarie per valorizzare il servizio volontario).

1. Alle imprese che assumono con contratti di lavoro a tempo determinato i giovani che hanno terminato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. I benefici di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori due anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 28.

(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie).

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve

le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

e) articolo 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

ART. 25.

(Relazione al Parlamento).

1. A decorrere dall'anno 2006, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa **conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV**, prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte.

ART. 29.

(Relazione al Parlamento).

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« **1-*bis***. A decorrere dall'anno 2006, la relazione **di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni** sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte ».

ART. 26.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 27.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

Identico.

ART. 31.

(Entrata in vigore).

Identico.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)

PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

GRADO	Misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente
	Volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
Soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	60 per cento
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
	Volontario in ferma prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1 ^o aviere	70 per cento

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)

Identica.

Tabella B
(v. articolo 8, comma 1)

Identica.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tabella C
(v. articolo 21, comma 2)

ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO	ONERI
2005	€ 392.999.573,06
2006	€ 392.996.596,78
2007	€ 392.890.034,23
2008	€ 392.845.104,00
2009	€ 392.877.594,60
2010	€ 389.102.583,23
2011	€ 344.176.466,82
2012	€ 335.143.557,80
2013	€ 331.324.911,14
2014	€ 322.232.193,54
2015	€ 312.789.792,14
2016	€ 304.788.156,21
2017	€ 298.898.670,81
2018	€ 286.098.679,28
2019	€ 267.427.682,18
2020	€ 229.046.477,63
2021	€ 180.973.393,36

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Tabella C
(v. articolo 23, comma 2)

Identica.

€ 0,52



14PDL0050660